

Istituto Comprensivo Statale di Robilante

SICUREZZA SUL LAVORO

informazioni generali sul D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
fattori di pericolo, valutazione dei rischi, fattori umani

il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi:



ORDINE INGEGNERI N.

PROVINCIA DI CUNEO

Dott. Ing. Ezio Mario MEINER

PREMESSA

Il presente opuscolo ha lo scopo di illustrare gli specifici adempimenti di legge a cui sono chiamati il datore di lavoro, i preposti ed i lavoratori; esso costituisce la necessaria premessa all'assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di formazione e informazioni cui è tenuto a fornire ai propri dipendenti.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Legge 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (versione scaricabile dal sito: <http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezza/lavoro/MS/Normativa>)

Il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81** (abbreviato D.Lgs 81/08) prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, e si rivolge a:

- Datori di lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Figure sensibili in ambito sicurezza sul lavoro (siano esse interne o esterne all'azienda)

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e rappresenta il primo provvedimento normativo in cui vengono riaccorpate le principali leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire da quelle risalenti agli anni cinquanta a quelle contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994. Non si tratta peraltro di un'operazione di mera unificazione normativa, perché molte delle regole precedenti sono state riformate e, accanto ad esse, ne campeggiano di nuove.

Il D.Lgs 81/2008 raccoglie pertanto, in un unico testo, gran parte della normativa previgente in materia di sicurezza emanate nell'arco di quasi sessanta anni; esso è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 Titoli) e da 51 Allegati tecnici.

Con la nuova legislazione si prosegue quindi il cammino già intrapreso dal D.Lgs 626/94 con un passaggio da una prevenzione di tipo tecnologico ad un sistema che pone i lavoratori e non la macchina al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda, privilegiando l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori stessi alla sicurezza aziendale.

Il D.Lgs. n. 81/2008 riguarda tutte le attività, private e pubbliche, e supera la rigida separazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo identificando, come ideale soggetto della propria tutela, una persona (con o senza retribuzione) che presta la propria attività nell'organizzazione di un datore di lavoro a prescindere dal tipo di contratto esistente.

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 tendono infatti ad istituire nell'azienda un sistema di gestione permanente e organico diretto alla individuazione, alla valutazione, alla riduzione e al controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori mediante:

1. **la programmazione** delle attività di prevenzione, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
2. **l'organizzazione** di un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro.
3. **l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza**

La legislazione precedente, ove non modificata, rimane comunque in vigore quale riferimento obbligatorio per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.

DEFINIZIONI

Lavoratore:

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa per conto di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile
- il lavoratore addetto a lavori socialmente utili o a progetto

Datore di lavoro:

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Dirigente:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; *(In pratica sono definiti preposti i dipendenti che sovrintendono direttamente all'esecuzione del lavoro; la giurisprudenza ha specificato che il preposto è il capo della minima unità operativa e chiunque di fatto, per capacità o competenza, ne assume la dirigenza; il preposto è quindi definibile come il soggetto destinatario dell'obbligo di attuazione delle misure preventive nella loro interezza)*

RSPP:

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Medico Competente:

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti stabiliti dal decreto

Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

RLS:

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o delle misure necessarie per evitare o ridurre i rischi presenti sul lavoro

Protezione

L'insieme delle misure di sicurezza atte a minimizzare il danno al verificarsi dell'evento

Salute

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Infortunio sul lavoro

evento (accaduto in un tempo limitato) che produce un danno all'integrità psicofisica di una persona in occasione di lavoro, ovvero un'inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per almeno 1 giorno

Addestramento

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Informazione

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Formazione

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Buone prassi

Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro

Linee guida

Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

DPI

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Attrezzature di lavoro

Si intende per attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. Si definisce:

- uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio
- zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
- lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa
- operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso ed essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15) sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- la riduzione dei rischi alla fonte
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- le istruzioni adeguate ai lavoratori
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

GLI OBBLIGHI

Il datore di lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti sul lavoro
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)
- nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge
- designare e formare gli incaricati delle misure di lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso, gestione delle emergenze
- dare istruzioni ai lavoratori di abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante l'RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
- convocare la riunione periodica sulla sicurezza nelle aziende con più di 15 lavoratori
- provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di legge in materia di igiene, salute, sicurezza e prevenzione incendi
- prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro a norma, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica
- scegliere le attrezzature di lavoro prendendo in considerazione:
 - le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
 - i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
 - i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- elaborare il documento di Valutazione dei rischi, e, su richiesta, consegnarne copia in visione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica sulla sicurezza con cadenza minima annuale
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di legge in materia di igiene, salute, sicurezza e prevenzione incendi
- prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro a norma, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere
- in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, cooperare con i datori di lavoro esterni, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Obblighi del preposto:

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono (art. 19):

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dalla legge

Obblighi dei lavoratori:

I lavoratori devono (art. 19):

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a loro disposizione
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'RSPP deve:

Il responsabile del Servizio di prevenzione Protezione dei rischi deve:

- valutare i rischi presenti sui luoghi di lavoro
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
- proporre i programmi di informazione e formazione sui rischi presenti in azienda
- partecipare alle riunioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Medico competente deve:

- collabora col datore di lavoro nei casi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici
- effettua le visite mediche dei lavoratori interessati e formula i giudizi di idoneità alla mansione svolta e propone, ove necessario, accertamenti medici integrativi
- nei casi previsti dalla legge effettua la visita medica preassuntiva e la visita medica in caso di cessazione dell'incarico consegnando la documentazione sanitaria in suo possesso
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- partecipare alle riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I DIRITTI

I lavoratori:

I lavoratori hanno diritto a:

- ricevere, nei casi previsti dalla legge, un adeguato controllo sanitario
- ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro
- allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
- non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza
- essere sottoposti a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge
- essere informati, da parte del datore di lavoro, su:
 - sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi
 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
 - sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- poter disporre, in caso di effettuazione di lavorazioni comportanti l'uso dei DPI, che tali dispositivi siano:
 - adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
 - conformi alle requisiti di legge
 - adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
 - tengano conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
 - adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità

L'RLS:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

- può accedere a tutti i luoghi di lavoro dell'azienda
- deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi
- deve partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza
- può promuovere l'attuazione di misure di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori
- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
- può fare ricorso alle autorità di vigilanza qualora ritenga che le misure di prevenzione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza sul lavoro
- ha diritto a ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- deve presenziare, in caso di infortuni, alle visite ed alle verifiche effettuate dalle autorità di vigilanza

LE SANZIONI

Per inadempimento dei propri compiti e obblighi, i soggetti responsabili o coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono soggetti a delle sanzioni che variano a seconda del tipo di violazione.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede una lunga serie di sanzioni per le seguenti figure:

- datore di lavoro / dirigente
- preposto
- progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
- medico competente
- lavoratori

Gli organi di vigilanza e controllo, ognuno per quanto di specifica competenza, sono:

- A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro)
- Vigili del fuoco
- Ispettorato del lavoro
- Carabinieri

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 sono modulate in funzione delle conseguenze che le eventuali inottemperanze possono comportare a danno dei lavoratori e prevedono le seguenti pene:

- l'ammenda
- l'arresto
- la sospensione dell'attività in caso di:
 - impiego di personale irregolare in misura superiore al 20%
 - reiterate e gravi violazioni in materia di tutela del lavoro

Le sanzioni per i vari soggetti coinvolti possono essere le seguenti:

- datore di lavoro (ammenda da 1.000 a 6.400 euro o arresto da 4 a 8 mesi)
- datore di lavoro e dirigenti (ammenda da 750 a 6.600 euro o arresto da 2 a 4 mesi)
- preposto (ammenda da 200 a 1.200 euro o arresto da 1 a 2 mesi)
- progettisti (ammenda da 1.500 a 6.000 euro o arresto da 1 a 2 mesi)
- fabbricanti e fornitori (ammenda da 10.000 a 40.000 euro o arresto da 3 a 6 mesi)
- installatori (ammenda da 1.200 a 5.200 euro o arresto fino a 3 mesi)
- medico competente (ammenda da 300 a 4.000 euro o arresto da 1 a 2 mesi)
- lavoratori (ammenda da 50 a 600 euro o arresto fino a 1 mese)
- lavoratori autonomi (ammenda da 50 a 600 euro o arresto fino a 1 mese)
- impresa familiare (ammenda da 50 a 600 euro o arresto fino a 1 mese)
- rappresentante lavoratori per la sicurezza: nessuna sanzione
- RSPP: nessuna sanzione, responsabilità prof.le

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è, in pratica, una indagine approfondita per stabilire se, e con quale entità, i potenziali pericoli possono comportare danni alla sicurezza e/o alla salute per tutte le persone presenti sui luoghi di lavoro, tenendo conto della loro frequenza di esposizione e della loro gravità

Scopo del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e anche degli esterni che, a vario titolo, entrano o frequentano i luoghi di lavoro aziendali; per luoghi di lavoro si intendono non solo i fabbricati, ma anche le aree di pertinenza esterne (se presenti).

Questi provvedimenti comprendono:

- prevenzione dei rischi professionali
- informazione dei lavoratori
- formazione professionale dei lavoratori
- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

Il D.V.R. è riferito ai rischi cui sono esposti i dipendenti che svolgono attività lavorativa nell'azienda e deve tenere conto di tutte le normative di sicurezza vigenti ed applicabili all'atto della sua redazione. La valutazione riguarda i rischi derivanti dall'attività lavorativa e quelli che risultino essere ragionevolmente prevedibili.

La valutazione dei rischi è operativamente effettuata mediante una preliminare raccolta degli elementi necessari alla compilazione del documento mediante:

- esame diretto delle condizioni di lavoro (sopralluoghi ai locali)
- colloqui con i diversi soggetti aziendali (datore di lavoro, preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dipendenti, ecc.)
- mansioni svolte dai singoli dipendenti con esame delle relative fasi di lavoro.
- esame della documentazione aziendale disponibile (registro infortuni, documentazione interna inerente gli adempimenti di sicurezza, nomine interne, verbali organi ispettivi, misure organizzative, ecc.).

In seguito si procede ad una prima identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori potenzialmente presenti in azienda; i pericoli possono essere di tipo collettivo od individuale; i primi sono riferiti a tutti i lavoratori, i secondi alle mansioni specifiche svolte dai lavoratori stessi. Un esempio (non esaustivo) di pericoli e conseguenti potenziali rischi da valutare è elencato nella tabella che segue.

PERICOLI DI TIPO COLLETTIVO	PERICOLI DI TIPO INDIVIDUALE
vicinanza vie ad elevato traffico veicolare	cadute a livello
vicinanza lavorazioni insalubri	cadute da scale fisse a gradini
locali condizioni geomorfologiche / terremoto	cadute da scale portatili
allagamenti da impianto idrico	cadute dall'alto
incendio	investimento / cadute di materiali dall'alto
inadeguatezza delle vie di esodo e/o delle uscite	contusioni, abrasioni, punture, tagli
carenza/inadeguatezza segnaletica di sicurezza	schiacciamento arti
carenza/inadeguatezza presidi antincendio	urti al capo
insufficiente illuminazione lungo vie di esodo	proiezione particelle alta velocità
insufficiente compartimentazione	scottature / ustioni
scorretto deposito di materiali combustibili	annegamento
scorretto deposito di materiali infiammabili	seppellimento negli scavi
carenze costruttive e/o strutturali	investimento da parte di veicoli / mezzi d'opera
carenze impiantistiche	utilizzo di veicoli / mezzi d'opera
carenza manutenzione di impianti e/o dispositivi	esposizione ad agenti chimici

impianti di sollevamento - intrappolamento	esposizione non intenzionale ad agenti biologici
urti contro parti acuminatae	esposizione a condizioni climatiche disagiati
presenza di buche, aperture, ostacoli a pavimento	esposizione a campi elettromagnetici
inadeguatezza parapetti, ripiani, rialzi	esposizione a radiazioni ottiche artificiali
caduta/distacco di materiali dall'alto	esposizione al rumore
presenza carichi impilati	sforzi vocali
presenza carichi su scaffali	movimentazione manuale dei carichi
presenza superfici vetrate frangibili	utilizzo videotermini
urti contro parti acuminatae	carena informazione sui rischi inerenti la mansione
inadeguate condizioni di microclima	carena DPI
inadeguate condizioni di illuminamento	stress lavoro correlato
carena/inadeguatezza servizi igienici / spogliatoi	presenza di costrittività aziendale (mobbing)
inidoneità attrezzature di lavoro	comportamenti aggressivi da parte di terzi
carenze gestione della sicurezza sul luogo di lavoro	tutela lavoratrici madri
presenza radiazioni ionizzanti	
esposizione ad agenti cancerogeni	
elettricità	
inadeguate condizioni di accessibilità ai disabili	

I criteri procedurali, per la redazione del documento di valutazione dei rischi vengono quindi attuati attraverso:

- identificazione dei pericoli nell'ambiente di lavoro; in questa fase si acquisisce conoscenza di quei fattori che esprimono un potenziale danno in funzione della connotazione che assumono nello specifico contesto; i pericoli sono stati raccolti in due categorie: pericoli di natura collettiva e individuale, cioè pericoli comportanti rischi per tutti i lavoratori (compresi gli esterni) ed i pericoli legati alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori
- identificazione del rischio, ovvero indagine se il potenziale pericolo possa comportare esposizione a persone, determinandone danni significativi;
- valutazione del rischio ovvero identificazione previsionale di quali estreme conseguenze possa generare il rischio non compensato.
- individuazione di eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da attuare per eliminare, ridurre o compensare i rischi residui ancora presenti
- programmazione degli interventi di tutela, ovvero individuazione delle priorità temporali di intervento per eliminare, ridurre o compensare i rischi sulla base dei criteri indicati all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008

In calce al D.V.R. vengono illustrate le eventuali misure di intervento da adottare sui fattori di rischio, e vengono in conseguenza programmati gli interventi in funzione della eliminazione o riduzione di tali rischi.

Per quanto attiene la stima della gravità dei rischi ci si basa su una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili)
- lesioni o disturbi di modesta entità
- lesioni o patologie gravi
- incidente mortale

La stima del livello di probabilità è espresso invece in giudizi di frequenza in scala crescente; la conseguente associazione tra entità del danno e probabilità di accadimento è alla base della successiva classificazione dell'urgenza degli interventi di bonifica da porre in atto.

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi viene condotta sulla base dell'esperienza del valutatore e/o sulle indicazioni di potenziale pericolo segnalate dai lavoratori stessi e rilevate nel corso dei sopralluoghi.

Per quanto riguarda rischi potenziali derivanti da eventuali carenze strutturali e/o impiantistiche (quali ad es. idoneità statica dei fabbricati, impianti elettrici, termici, idraulici ecc.) la valutazione è stata effettuata con un semplice esame a vista delle strutture, degli impianti e dei relativi documenti autorizzativi (se presenti) redatti da progettisti ed installatori.

I risultati della valutazione dei rischi

Sulla base dei dati precedentemente monitorati nel D.V.R., il rischio associato ad ogni pericolo comprende indicazioni su:

- i siti a rischio
- le persone esposte
- tipo di danno atteso (infortunio, malattia professionale, danno alla salute, ecc.)
- probabile entità del danno (lieve, medio, grave, gravissimo)
- frequenza di esposizione al pericolo (rara, occasionale, poco frequente, frequente, continua)
- probabilità di accadimento del danno (rara, poco probabile, bassa, media, elevata)
- la classificazione del rischio (valore stimato) per gruppi omogenei di mansioni.

Classificazione del rischio

Per quanto riguarda la classificazione finale del rischio si tiene conto anche, e soprattutto, delle seguenti misure di tutela già adottati in azienda:

1. dati sugli infortuni (desumibili dal registro infortuni aziendali)
2. andamento degli infortuni in attività simili e/o analoghe
3. addestramento, informazione / formazione dei lavoratori sui rischi
4. provvedimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
5. adozione di procedure di sicurezza, istruzioni ai lavoratori esposti
6. effettuazione controlli giornalieri / sorveglianza dei locali e degli spazi comuni
7. richieste di eliminazione e/o riduzione dei pericoli agli enti proprietari degli immobili per quanto di loro competenza
8. adeguamento e/o sostituzione di attrezzature di lavoro pericolose
9. consultazioni e/o riunioni periodiche delle figure sensibili in ambito sicurezza sul lavoro
10. fornitura di dispositivi di protezione individuali nei casi di rischi non diversamente eliminabili
11. adozione misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

Il rischio stimato quindi è classificato con le seguenti definizioni, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso grado di priorità degli eventuali interventi di bonifica:

LIVELLO DI RISCHIO	DESCRIZIONE
NON SIGNIFICATIVO	La possibilità che si verifichi un evento dannoso è rara o altamente improbabile, non sono noti in azienda o in attività analoghe esposizioni significative per questo tipo di rischio.
BASSO	I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, la probabilità che essi provochino danni ai lavoratori è bassa e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro.
MODERATO	I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, la probabilità che essi provochino danni ai lavoratori è moderata; occorre però vigilare che le misure di tutela adottate siano mantenute sotto controllo affinché la loro efficacia non decada nel tempo
MEDIO	I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che possano provocare potenziali danni ai lavoratori e/o a persone terze oppure i sistemi di controllo devono essere migliorati
ELEVATO	Vi sono rischi elevati che richiedono l'immediata adozione di ulteriori o migliori provvedimenti di tutela; i sistemi di controllo devono essere verificati, integrati, migliorati o tenuti costantemente sotto monitoraggio

Per questo Ente, ad uso dei lavoratori, il riassunto e la classificazione dei rischi sono riportati nel "DOCUMENTO DI SINTESI dei rischi collettivi ed individuali individuati suddivisi per gruppi omogenei di mansioni svolte"

Il rischio di infortunio (o di danno alla salute) dovuto alla presenza di pericolo è definito da due fattori:

- ✓ la **Probabilità** che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo
- ✓ il **Danno**, cioè la gravità dei possibili danni conseguenti al verificarsi dell'evento

da cui ne deriva la relazione:

$$\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Danno}$$

Dalla formula:

$$R = P \times D$$

Si può dedurre che:

1. se aumenta la prevenzione diminuisce la **probabilità** che un dato fattore di pericolo possa provocare dei danni
2. se aumenta la protezione diminuisce l'**entità del danno** che un dato pericolo può provocare

Alcuni autori, per classificare i rischi, assegnano valori numerici alla formula di cui sopra riportando, in ascisse e in ordinata i valori di intensità ed assegnando, al loro prodotto, un livello di rischio:

- BASSO (1÷3)
- MODERATO (4÷6)
- MEDIO (8÷12)
- ELEVATO (> 12)

a seconda del punteggio ottenuto

PROBABILITA' DI ACCADIMENTO (P)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
ENTITA' DEL DANNO (D)					

Lo scrivente non si avvale di una formula matematica poiché:

1. tutte le classificazioni dei rischi, essendo delle stime, non hanno un valore assoluto, fisso e riproducibile in ogni contesto di lavoro
2. non tengono conto delle misure di tutela adottate

I.6 CONTUSIONI, ABRASIONI, PUNTURE, TAGLI			
individuazione dei siti a rischio:	intero fabbricato, palestra		
danno atteso:	infortunio		
probabile entità del danno:	medio	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONI	
frequenza di esposizione:	frequente	docenti	NON significativo
probabilità di accadimento:	bassa	assistente tecnico	BASSO
misure di tutela / provvedimenti	da migliorare	personale amministrativo	BASSO
		collaboratori scolastici	MODERATO
		addetti interni alla manutenzione	MEDIO
		ins. di sostegno / addetti autonomia	BASSO
		alunni (in palestra)	ELEVATO
		esterni	NON significativo

Per questo Ente, ad uso dei lavoratori, il riassunto e la classificazione dei rischi sono riportati nel "DOCUMENTO DI SINTESI dei rischi collettivi ed individuali individuati suddivisi per gruppi omogenei di mansioni svolte"

INFORTUNI E FATTORI UMANI

I rischi analizzati in precedenza possono definirsi come **fattori oggettivi di rischio** poiché si riferiscono a situazioni normate dalle vigenti norme di salute e sicurezza sul lavoro (es. adeguatezza, salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, impianti, attrezzature di lavoro, presenza di agenti chimici, ecc.).

Tuttavia esistono anche **fattori soggettivi** la cui rischio è difficilmente tabellabile e prevedibile poiché dipende da **fattori umani**


Il **fattore umano**, per il numero delle sue componenti costitutive, per la loro organica complessità, per la loro sommatoria e per la loro reciproca influenza, sfugge a qualsiasi facile schematizzazione

Per quanto riguarda gli infortuni, il fattore umano occupa una posizione di preminenza su tutti gli altri fattori oggettivi di rischio

La causa di un infortunio o di un incidente non è mai ascrivibile ad un solo fattore ma ad una serie di **concause**

La catena degli eventi è una serie di singole cause che, se si fossero verificate singolarmente, non avrebbero causato l'incidente stesso.

Esempio di infortunio provocato da concause



La maggior parte degli incidenti e degli infortuni sul lavoro si verifica infatti a causa di:

1. **mancato rispetto delle norme e delle precauzioni di sicurezza** (consapevole effettuazione di lavorazioni vietate o pericolose non richieste e/o non autorizzate); es. uso improprio di un'attrezzatura di lavoro, rimozione dei dispositivi di sicurezza, mancato rispetto di norme sicurezza impartite
2. **imperizia**: ovvero mancanza o carenza di addestramento, insufficiente preparazione e capacità professionale, mancata percezione del rischio, carenza informazione e/o formazione sui rischi
3. **imprudenza**: comportamento avventato, cattiva valutazione delle possibili conseguenze

4. **negligenza** (trascuratezza, mancanza di diligenza), es. mancata e consapevole adozione di precauzioni, mancato uso di dispositivi di protezione, consapevole uso scorretto di attrezzature di lavoro non idonee allo scopo)
5. **stanchezza, fretta, disattenzione, dimenticanza** dovute a eccessivo carico di lavoro, oppure a ridotte capacità psicofisiche, stress, distrazione durante lo svolgimento di lavorazioni potenzialmente pericolose per sé o per gli altri
6. **azioni compiute da terzi**: ovvero azioni inappropriate compiute da altri lavoratori o altre persone presenti sulla scena dell'infortunio

Per ridurre al minimo le occasioni di infortunio è pertanto fondamentale poter contare su una solida formazione e informazione sui rischi e, soprattutto, contrastare atteggiamenti imprudenti o negligenti.

Questo comporta la necessità di intervenire sui seguenti aspetti:

- **organizzazione** del lavoro (modalità di lavoro, gestione della sicurezza, informazioni, partecipazione, controlli, ecc.)
- il **lavoro** inteso come natura dei compiti assegnati, il carico di lavoro, gli ambienti di lavoro, le procedure
- l'**individuo** inteso come competenza, abilità, attitudine, percezione del rischio, informazioni, cultura della sicurezza

Il miglior progetto di sicurezza può essere vanificato se:

- **NON** vengono applicate le norme di legge relative ai luoghi di lavoro, agli impianti, alle attrezzature di lavoro
- **NON** vengono rispettate le misure precauzionali d'esercizio
- **NON** vengono introdotte misure di gestione e controllo della sicurezza adeguate alle attività svolte ed alla natura dei rischi presenti sul lavoro

Le finalità di un Sistema di gestione della sicurezza è quello di introdurre e mantenere nel tempo tutti quegli accorgimenti tecnici ed organizzativi finalizzati al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza e benessere sul lavoro

Un **sistema di gestione della sicurezza**, per essere efficace, deve definire i compiti organizzativi ed operativi delle seguenti figure:

1. **Datore di lavoro**
2. **RSPP ed RLS**
3. **Preposti**
4. **Lavoratori**

stabilendo le competenze e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti (chi fa che cosa)

Un efficace sistema di gestione della sicurezza richiede, pertanto, il sostegno e l'impegno da parte di tutti i lavoratori

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

RICEVUTA DI CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATIVO

Il/La sottoscritto/a:

Dipendente dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBILANTE

nella sua mansione di:

dichiara di aver ricevuto e preso in visione l'opuscolo "**Note informative ad uso dei lavoratori sulla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**" e si impegna, in conformità all'art. 20 del citato Decreto, attuare e ad attenersi a quanto in essi indicato nello svolgimento del proprio lavoro.

Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Per ricevuta (firma):

Data/...../.....

N.B. il presente documento (in copia od in originale) sarà conservato insieme alla documentazione relativa agli adempimenti formali di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 l'avvenuta formazione dovrà essere annotata sul "*Libretto formativo del cittadino*" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 276/2003

